



Autoservizi Irpini S.p.A.
AVELLINO

DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n. 013 del 18.02.2022

Oggetto: autorizzazione al pagamento delle spese di lite liquidate dal Tribunale di Avellino, in favore del Comune di Avellino, con ordinanza del 24/04/2017 relative al giudizio R.G. nr. 491/2016 proposto dal Comune di Avellino c/ A.IR. S.p.a. (già CTI-ATI S.p.a.)

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso:

- che, con delibera dell'amministratore Unico della C.T.I.-ATI S.p.a. nr. 06.06 del 25.06.2015, veniva affidato all'avv. Antonio Napolitano l'incarico di proporre azione giudiziaria nei confronti del Comune di Avellino per ottenere il pagamento della differenze dovute per i servizi minimi di TPL relativamente agli anni 2012- 2013-2014;

- che, con ricorso presentato dinanzi al Tribunale di Avellino, l'avv. Napolitano chiedeva emettersi decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Avellino per le differenze dovute per i servizi minimi di TPL relativamente all'anno 2014;

- che il Tribunale di Avellino emetteva D.I. nr. 1609/2015 con il quale ingiungeva al Comune di Avellino il pagamento della somma di € 91.569,40, oltre spese della procedura monitoria;

- che, avverso il suindicato decreto ingiuntivo, il Comune di Avellino proponeva opposizione instaurando innanzi al Tribunale di Avellino il giudizio R.G. 491/2016;

Rilevato:

- che, con ordinanza R.G. 491/2016 del 24/04/2017, il Tribunale di Avellino accoglieva l'opposizione proposta dal Comune di Avellino avverso il D.I. nr. 1609/2015, condannando l'A.IR. S.p.a. (la quale nelle more del giudizio aveva incorporato la C.T.I.-ATI S.p.a.) al pagamento delle spese di lite liquidate in € 380,00 per esborsi, ed € 6.000,00 per onorario, oltre Iva, Cap e spese generali;

Considerato:

- che, in data 10.01.2022, l'avv. Amerigo Bascetta, nella qualità di difensore del Comune di Avellino, ha notificato l'ordinanza del 24/04/2017, con allegata specifica, chiedendo il pagamento della somma di € 7.280,00, di cui € 6.000,00 per compensi, € 900,00 per spese generali ed € 380,00 per esborsi;

Visto:

- il parere del responsabile dell'ufficio legale, avv. Cesare De Stefano, con il quale rappresenta la necessità di provvedere al pagamento delle spese di lite come richieste dal Comune di Avellino al fine di evitare un'eventuale azione esecutiva;

Ritenuto:

- di dover autorizzare il pagamento, in favore del Comune di Avellino, della somma di € 7.280,00, di cui € 6.000,00 per compensi, € 900,00 per spese generali ed € 380,00 per esborsi;

Ravvisata: la propria competenza all'adozione del presente atto ed attestata la insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della L. 241/90 e della omologa misura contenuta nel PTPCT 2021-2023;

DELIBERA

Tutto quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- autorizzare il pagamento, in favore del Comune di Avellino, della somma di € 7.280,00, di cui € 6.000,00 per compensi, € 900,00 per spese generali ed € 380,00 per esborsi, a titolo di spese di lite come liquidate nell'ordinanza R.G. 491/2016 emessa dal Tribunale di Avellino in data 24/04/2017;

- mandare agli Uffici interessati per gli adempimenti consequenziali.

L'Amministratore Unico
Anthony Accordia

